- MAULLU Stefano Giovanni, nato a Milano il 15 marzo 1962, domiciliato per carica in Milano, Via Larga 12,

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AZIENDA SPECIALE QUALE AUTORITA' D'AMBITO DELLA CITTA' DI MILANO, con sede in Milano, Via Larga n.12, iscritta, come azienda speciale ai sensi del Decreto legislativo 267/2000, presso il Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e di codice fiscale: 97436890152, R.E.A. n. 1829066, munito degli occorrenti poteri a quanto infra in forza della delibera consiliare in data 28 novembre 2007 n. 13/2007 che in copia conforme all'originale dell'estratto del verbale di deliberazione del Consiglio medesimo, si allega al presente atto sotto la lettera "A", onde formarne parte integrante e sostanziale, in appresso denominata brevemente "AATO della Città di Milano", "Autorità", o "ATO";

SENN Lanfranco, nato ad Arona il 21 dicembre 1943 e domiciliato per la carica in Milano. Via Del Vecchio Politecnico n. 8, -----Il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della societa con unico socio, METROPOLITANA MILANESE S.p.A., con sede legale in Milano, Via del Vecchio Politecnico n.8, iscritta presso il Registro Imprese di Milano al numero di iscrizione e di codice fiscale: 01742310152, R.E.A. n. 477753, munito degli occorrenti poteri a quanto infra in forza della delibera consiliare in data 23 novembre 2007 che, per estratto certificato conforme dal Notaio Anna Ferrelli di Milano in data odierna rep. n.18337 si allega al presente atto sotto la lettera "B", onde formarne parte integrante e sostanziale, in appresso denominata anche "il Gestore", ---stipulano e convengono quanto segue:-----

----- Articolo 1 (Oggetto) 1. L'Azienda Speciale quale Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano, vista la deliberazione del Consiglio comunale di Milano n. 47 del 26 luglio 2007, la propria deliberazione nº 10/07 del 3 agosto 2007 ed in ossequio all'articolo 113, comma 5, lett. c) del d.lgs 267/2000, in attuazione della propria deliberazione n. 13/2007del 28 novembre 2007, come sopra allegata sotto la lettera A), affida a Metropolitana Milanese S.p.A., che accetta, la gestione del Servizio Idrico Integrato, costituito dalla gestione delle reti e l'erogazione del servizio, nell'Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano, con i contenuti fondamentali di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed avuto riguardo alle disposizioni regionali vigenti, nonchè sulla base dei termini e delle condizioni indicate negli articoli seguenti.

2. Il Gestore esercita i servizi affidati all'interno del territorio di propria

AGENZIA ENTRATE **UFFICIO MILANO 5** REGISTRATO

In data 28 novembre 2007 al N. 24911 serie 1T Esatti € esente



competenza, così come individuato dall'articolo 2 (Perimetro ed esclusività del servizio), conformemente alla presente convenzione ed al Piano d'Ambito vigente. 3. Il Gestore è autorizzato a percepire dagli utenti, come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico dalla presente Convenzione, unicamente le tariffe ed i corrispettivi indicati nell'articolo 19 (Tariffa). Articolo 2 (Perimetro ed esclusività del servizio) 1. Per tutta la durata della presente Convenzione, al Gestore è riconosciuto il diritto esclusivo di esercitare il Servizio Idrico Integrato all'interno del perimetro amministrativo dell'ATO costituito sul territorio del solo Comune di Milano. 2. In caso di modifiche alla delimitazione del territorio di propria competenza, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), l'Autorità può, sentito il Gestore, escludere dall'affidamento parti di territorio o includerne di nuove, purchè contigue. 3. In caso di revisione del perimetro dell'affidamento, ai sensi del comma 2, l'Autorità provvede a definire le conseguenti modifiche al Piano d'Ambito vigente. 4. L'Autorità ha la facoltà di attivare accordi con l'Autorità d'Ambito contigua concernenti modalità organizzative del Servizio Idrico Integrato. ----- Articolo 3 (Ulteriori attività) ----1. Il Gestore, al fine di garantire una erogazione efficiente, economica ed efficace dei servizi affidati, si impegna, su richiesta dell'Autorità, ad eseguire ulteriori attività, anche non espressamente ricomprese tra quelle previste dalla presente Convenzione, ma connesse o accessorie al Servizio Idrico Integrato, che si rendessero necessarie per cause impreviste o che permettessero un miglioramento nella gestione dei servizi affidati. 2. Le modalità e i compensi per l'esecuzione delle ulteriori attività di cui al comma 1 verranno preventivamente concordati tra le Parti, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 19 (Tariffa). 3. Il Gestore, nel rispetto della legislazione di tempo in tempo vigente, può svolgere altre attività e/o servizi per conto terzi, nell'ambito dei servizi idrici, purchè dette attività e/o servizi, di cui dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa al Servizio Idrico Integrato della Città di Milano, non pregiudichino l'ottimale svolgimento dei servizi affidati con la presente Convenzione e/o non determinino maggiori costi per gli utenti del Servizio Idrico Integrato della Città di Milano. 4. Qualora il Gestore intenda svolgere, ovvero debba assumere con riferimento alle funzioni proprie del Comune di Mitano, ulteriori attività che comportino l'utilizzazione, anche parziale, di reti, impianti o altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio Idrico Integrato della Città di Milano, dovrà richiederne specifica autorizzazione preventiva all'Autorità.

5. real pres Mila 6. L igmi ali i stab oper 7. 1 già i devo sotto 1. E parz risolu di c cons 35 (even 2. Si della della 3. 11 (Intea idon€ econresta dell'A sola Servi vigen

1. II adem nazio tecnic auten forma tempo

ddug

4. I ci

oggei

preve

Gesta

al G ϵ

della

provv

38 (S

ed ione

ente licati

re è prato torio

pria nale isse

, di ouò, o o

del e al

bito rico

nica ad

tra o arie

ella

ι di nel

ite, dei

ina ots ieb on

di on ità

tre co 5. L'Autorità, verificato il rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti e la compatibilità delle ulteriori attività di cui al presente articolo con quelle del Servizio Idrico Integrato della Città di Milano, può autorizzare il Gestore mediante apposito atto.

6. L'atto di cui al comma 5 regolamenta l'utilizzo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, al fine di salvaguardare gli interessi primari della gestione del Servizio Idrico Integrato e stabilisce i criteri di ripartizione dei proventi, nonché l'impatto sui costi operativi del Gestore.

7. I rapporti riconducibili alle disposizioni di cui al presente articolo, già in essere all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, devono essere comunicati all'Autorità entro tre mesi dalla suddetta sottoscrizione.

1. E fatto divieto al Gestore di cedere o sub-concedere, anche parzialmente, la gestione del Servizio idrico Integrato, sotto pena di risoluzione della presente Convenzione, da attivarsi secondo le forme di cui all'articolo 34 (Risoluzione della cauzione di cui all'articolo conseguenze di legge e l'acquisizione della cauzione di cui all'articolo

35 (Cauzione) da parte dell'Autorità, oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

2. Sono fatti salvi i contratti preesistenti alla data di sottoscrizione della presente Convenzione ed attinenti, in particolare, la gestione della depurazione.

- 3. Il Gestore, pur potendo utilizzare nella gestione del Servizio Idrico Integrato, le forme, i mezzi e gli strumenti organizzativi maggiormente idonei al conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità e degli obiettivi di cui alla presente Convenzione, e ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità nei confronti dell'Autorità, nonché dell'utenza del servizio, potrà avvalersi, per la sola esecuzione di specifiche attività strumentali all'esercizio del Servizio Idrico Integrato, di soggetti terzi, individuati nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- 4. I contratti stipulati dal Gestore ai sensi del comma 3 devono essere oggetto di preventiva comunicazione informativa all'Autorità e devono prevedere una clausola espressa che riservi all'eventuale nuovo Gestore subentrante, individuato dall'Autorità, la facoltà di sostituirsi al Gestore originario in caso di risoluzione o anticipata cessazione della presente Convenzione, ovvero in caso di sostituzione provvisoria ai sensi degli articoli 34 (Risoluzione, recesso e revoca) e 38 (Sanzione coercitiva:sostituzione provvisoria)

Articolo 5 (Obblighi del Gestore)

1. Il Gestore, nell'espletamento del Servizio Idrico Integrato, deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge nazionali e regionali, dalla presente convenzione, dal Disciplinare tecnico che, previa sottoscrizione delle parti e del Notaio autenticante, si allega al presente atto sotto la lettera "C", onde formarne parte integrante e sostanziale, e dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente.

2.li Gestore deve altresi adempiere in particolare alle vigenti normative in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzo delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili.

3. Il Gestore è tenuto ad erogare il Servizio Idrico Integrato, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della 1.r. 26/2003, secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia ed in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà.

4. Il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente Convenzione, del relativo allegato e dei Regolamenti. Piani e Programmi in essa previsti; in particolare, il Gestore si impegna a rispettare gli obblighi contenuti nel Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente in materia di investimenti, di livello di servizio e di tariffe, nonche di raggiungimento degli obiettivi strutturali, tecnico-gestionali e dei livelli di qualità di servizi ivi previsti, curando altresì la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni affidate, assicurandone la migliore conservazione. Grava inoltre sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere ad esso affidate.

5. Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Autorità ed il Comune di Milano, nonché il personale dipendente dai suddetti Enti, da qualsiasi responsabilità connessa con la gestione dei servizi affidati.

6. Il Gestore deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché il rispetto delle condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal CCNL di tempo in tempo applicato e dai relativi accordi collettivi territoriali e/o aziendali. Il Gestore si obbliga affinché nell'esecuzione di forniture, servizi e lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità del personale addetto e dei terzi e ad evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare da soggetti terzi di cui dovesse avvalersi ai sensi dell'articolo 4, comma 3 (Divieto di sub-concessione) tutte le vigenti norme di carattere generale, con particolare riferimento al Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (concernente attuazione di direttive CEE in tema di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), e le prescrizioni di carattere tecnico finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

7. Il Gestore si impegna a collaborare con l'Autorità nell'attività di controllo dalla stessa esercitata e a fornire tutte le informazioni dovute, secondo quanto specificato negli articoli 22 (Controllo da parte dell'Autorità) e 23 (Comunicazione dati sui servizi). E altresì tenuto ad attivarsi presso le competenti strutture dell'ente locale interessato al fine di ottenere tutte le informazioni relative a piani, programmi, decisioni e quant'altro potenzialmente rilevante rispetto alla gestione, presente e futura, del servizio, avvalendosi a tal fine anche dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 3.

8. Il Gestore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE

rela
dell
pier
ass
con
add
- a
alla
dep
- a
i de
attu
deg
Il G
part

que: dell' geni perii ordii 9. Il scor nece impe con le ce

10.

all'or

com

l'Au

1. L'viger degli 2. L rend Inteç 1990 inforr Serv 3. L cons coord uno comp

del S

4. L'c

speci-

volta

oneri

nti ue ue ai di ła, /izi VO in nel nti, gli ivi ria ne ità 10, asi il ĭn di oni in ali. i e ire eni

etti eto eon n. di e il

illa

di oni da esì ale

itto

mi.

relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) e dell'articolo 165 del d.lgs . 152/2006 si impegna a mantenere in piena ed ottimale efficienza un laboratorio di analisi interno che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi sulla qualità delle acque nelle reti di adduzione e di distribuzione. Lo stesso Gestore si impegna inoltre:

- a sottoporre ad adeguate forme di controllo la qualità delle acque alla presa, nonché negli scarichi in pubblica fognatura e nei depuratori;

- a garantire un costante adeguato monitoraggio dell'area circostante i depuratori per quanto riguarda l'impatto su aria, acque e suolo, in attuazione delle prescrizioni ministeriali relative alla realizzazione degli impianti di depurazione medesimi.

Il Gestore assicura all'utenza adequati strumenti di informazione e di partecipazione. attivando. a tal fine. anche iniziative comunicazione, sia autonomamente, sia in collaborazione diretta con l'Autorità o il Comune di Milano, con particolare riguardo, in quest'ultimo caso, alle iniziative di promozione di una cultura dell'acqua e di riduzione dei consumi impropri, ovvero, più in generale, di salvaguardia delle risorse idriche; lo stesso Gestore, periodicamente, fornisce all'utenza una completa informazione in ordine alla qualità delle acque erogate.

9. Il Gestore, anche ai sensi dell'articolo 165 del d.lgs 152/2006, allo scopo di disporre di un adeguato servizio di controllo territoriale, necessario alla ottimale gestione del Servizio Idrico Integrato, si impegna a realizzare, anche attivando idonee forme di collaborazione con il Comune di Milano, un Sistema Informativo Territoriale, avente le caratteristiche e con le modalità precisate nel Disciplinare tecnico.

10. Il Gestore partecipa, fornendo la collaborazione necessaria,

all'organismo di cui all'articolo 6, comma 3 (Obblighi dell'Autorità)

1. L'Autorità esercita le funzioni ad essa conferite dalla normativa vigente, ai sensi degli articoli 148 e seguenti del d.lgs. 152/2006 e degli articoli 48 e seguenti della l.r. 26/2003.

2. L'Autorità si impegna a collaborare con il Gestore per migliorare e rendere più efficace ed efficiente la gestione del Servizio Idrico Integrato ed a fornire, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (contenente norme sul procedimento amministrativo), le informazioni e la documentazione richieste dal Gestore ed attinenti il Servizio Idrico Integrato.

3. L'Autorità promuove la costituzione di un organismo tecnico consultivo costituito oltre che dal Direttore dell'Autorità, quale coordinatore, da un componente designato dal Comune di Milano ed uno designato dal Gestore, con funzioni di coordinamento delle competenze dei rispettivi Enti in grado di avere effetti sulla gestione del Servizio Idrico Integrato.

4. L'organismo di cui al comma 3 può essere integrato, a seguito di specifiche esigenze motivate, da professionisti esperti, di volta in volta designati dai componenti, su proposta del coordinatore, con oneri a carico del Gestore; sul Gestore gravano altresì gli eventuali

costi di funzionamento dell'organismo suddetto.--Articolo 7 (Rucio e poteri del Comune di Milano) --

1. Il Comune di Milano, ferme restando le funzioni e potestà di cui agli artt.113 e 114 del d. Igs. 267/2000, nonché gli obblighi direttamente derivantigli dal d.Igs. 152/2006 e dalla I.r. 26/2003, quale proprietario delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni strumentali alla gestione del Servizio Idrico Integrato, esercita le proprie prerogative ed attribuzioni, nel rispetto delle norme di settore e dei compiti e dei poteri attribuiti all'Autorità ed al Gestore dalla normativa vigente e dalla presente Convenzione.

2. Il Comune ha la facoltà di realizzare le opere di adeguamento del servizio idrico, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 157 del d.lgs 152/2006; il parere di compatibilità tra tali opere ed il Piano d'Ambito

è reso dall'Autorità, sentito il Gestore.

3. Le parti si danno atto che il Comune, in virtu sia della propria veste di Ente proprietario delle reti e degli impianti, sia delle proprie competenze e titolarità in ordine all'iter autorizzatorio degli interventi infrastrutturali, sarà invitato a partecipare, anche in ragione di distinti accordi fra Autorità ed Ente Comune che potranno essere successivamente convenuti, all'organismo di cui all'articolo 6, comma 3 (Obblighi dell'Autorità).

1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del Servizio Idrico Integrato, sono affidati in concessione esclusiva, per tutta la durata della presente Convenzione, al Gestore, ai sensi dell'articolo 153 del d.lgs. 152/2006.

2. I beni affidati in concessione ai sensi del comma 1 sono elencati in apposito inventario, in ordine al quale si richiama la perizia giurata del 19 dicembre 2006; il Gestore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornato l'inventario, fornendo i relativi dati all'Autorità ed ai soggetti previsti dalla normativa vigente e dalla presente Convenzione.

3. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le reti, impianti e dotazioni patrimoniali esistenti strumentali alla gestione dei servizi e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione del Piano d'Ambito. In caso di intervento del Gestore che determini una manomissione del suolo pubblico, il Gestore medesimo è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi interessati dal proprio intervento.

4. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del Servizio Idrico Integrato che dovessero essere eventualmente realizzati direttamente dall'Autorità o dal Comune di Milano, ovvero acquisiti nel patrimonio di quest'ultimo, nel periodo di vigenza della presente Convenzione, verranno affidati in concessione al Gestore, che ne assicurerà l'utilizzazione per l'erogazione dei servizi alle condizioni stabilite in apposito atto di ricognizione e presa in carico.

5. Entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, e successivamente con periodicità semestrale, il Gestore, ai sensi degli

articoli all"Auto risorse. informa infrastru econom anche georefe informa standar Articolo 1. II GE Servizio sottoscr 2. II Ge dotazion in conci sicurezz ed adeq Articolo 1. affidati condizio 2. oneri co netto de conto in obblighi. 3. Gli o tariffa e (Tariffa) -- Artic 1. Qual respons. inutilizza comunic proprieta previa n proprieta

1. A risoluzio articoli (revoca), affidati ir patrimon Gestore, all'Autori ovvero a efficienzi

articoli 4, comma 2, lettera j) e 35 della l.r. 26/2003, trasmette all"Autorità, al Comune di Milano ed all'Osservatorio regionale sulle risorse idriche presso l'Osservatorio regionale risorse e servizi le informazioni necessarie all'aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture esistenti, con particolare riferimento ai relativi dati economici, tecnici ed amministrativi, nonché i dati e le informazioni, anche di carattere cartografico, funzionali alla mappatura ed alla georeferenziazione delle infrastrutture sotterranee; tutti i predetti dati, informazioni e documenti devono essere redatti in conformità agli standard minimi elaborati dalla Regione.

Articolo 9 (Consegna delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali) 1. Il Gestore dà atto che i beni affidati e strumentali all'esercizio del Servizio Idrico Integrato sono già in proprio possesso alla data della

sottoscrizione della presente Convenzione.

2. Il Gestore si impegna ad adeguare le reti, gli impianti e le altre dotazioni demaniali e patrimoniali, nonché tutti i beni immobili ricevuti in concessione, alle vigenti normative in materia sia tecnica che di sicurezza, perseguendo altresi il ricorso alle tecnologie più avanzate ed adeguate, nonché l'impiego dei materiali innovativi ed idonei. Articolo 10 (Corrispettivi) ----

I beni affidati in concessione ai sensi dell'articolo 8 (Beni affidati in concessione), si intendono affidati in uso gratuito alle

condizioni di cui alla presente Convenzione.

Ai sensi dell'articolo 153, comma 2, del d.lgs. 152/2006. gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui, oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interesse, sono a carico del Gestore, che subentra nei relativi obblighi, ovvero ne tiene indenne il Comune . ------

3. Gli oneri di funzionamento dell'Autorità sono posti a carico della tariffa e quindi corrisposti dal Gestore, ai sensi dell'articolo 19 (Tariffa). ------

-- Articolo 11 (Alienazione ed eliminazione di beni e attrezzature)

1. Qualora taluni beni o attrezzature dovessero risultare, senza responsabilità del Gestore, obsoleti e/o usurati e/o comunque inutilizzabili per l'erogazione dei servizi, il Gestore provvederà, previa comunicazione all'Autorità ed autorizzazione da parte dell'Ente proprietario, alla loro alienazione e/o eliminazione e/o restituzione, previa messa in sicurezza, secondo le istruzioni ricevute dall'Ente proprietario.-----

---- Articolo 12 (Restituzione dei beni affidati in concessione)

Alla scadenza della presente Convenzione, o in caso di risoluzione o anticipata cessazione della medesima ai sensi degli articoli 33 (Durata dell'affidamento) e 34 (Risoluzione, recesso e revoca), tutti i beni affidati in concessione ai sensi dell'articolo 8 (Beni affidati in concessione), nonché le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione dei servizi finanziati dal Gestore, devono essere restituiti gratuitamente, previa informativa all'Autorità, al Comune di Milano, o ai diversi soggetti da esso indicati, ovvero al gestore subentrante individuato dall'Autorità, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.

2. Qualora i beni, nonché le reti, gli impianti e le dotazioni patrimoniali di cui al comma 1 non siano stati completamente ammortizzati al momento della restituzione, il destinatario degli stessi è tenuto alla corresponsione di un indennizzo, a favore del Gestore uscente, pari alla quota parte del valore dei beni non ancora ammortizzata, al netto dei contributi, nel rispetto dell'articolo 153 del d.lgs 152/2006, ovvero, per quanto applicabile, dell'articolo 1273 del codice civile.

1. Il Gestore assume tutte le obbligazioni e le sopravvenienze

passive, pertinenti al Servizio Idrico Integrato, contratte in data anteriore alla sottoscrizione della presente Convenzione.

1 II Octobrosis Articolo 14 (Personale)

1. Il Gestore si impegna ad applicare, al personale già in dotazione allo stesso alla sottoscrizione della presente Convenzione, ed assegnato, in via diretta o indiretta, alla gestione del Servizio Idrico Integrato, le condizioni di cui all'articolo 5, comma 6 (Obblighi del Gestore).

2. Alla scadenza della presente Convenzione, o in caso di risoluzione o anticipata cessazione della medesima, il passaggio del personale al nuovo gestore, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, avviene previa ricognizione dell'elenco nominativo del personale medesimo, assentita dall'Autorità.

-----Capo III Piano d'Ambito e Tariffa-----

1. Il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, il programma degli interventi, il Piano economico finanziario e la tariffa di riferimento sono determinati dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio, nonché l'equilibrio economico finanziario della gestione. Fino all'adozione formale di un nuovo Piano Tariffario si applica la tariffa vigente allatto della sottoscrizione della presente Convenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Piano d'Ambito vigente.

2. Il Gestore condivide e accetta il Piano d'Ambito e gli obblighi in esso contenuti in materia di investimenti, livelli di servizio e tariffe.

3. Il Piano d'Ambito vigente è vincolante per il Gestore sino al suo aggiornamento, da compiersi periodicamente con cadenza almeno quinquennale al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza del servizio nonché il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico finanziario della gestione. Anche prima della scadenza prevista per l'aggiornamento periodico, il Piano d'Ambito vigente può comunque subire modifiche a seguito dell'adozione di varianti ai sensi dell'articolo 17 (Aggiornamenti al Piano d'Ambito), per effetto delle revisioni tariffarie di cui all'articolo 20 (Variazioni tariffarie), in caso di revisione del perimetro dell'affidamento ai sensi dell'articolo 2 (Perimetro ed esclusività del servizio).

4. Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano d'Ambito saranno reperite attraverso:

a) la tariffa, determinata ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 19 (Tariffa) e 20 (Variazioni tariffarie);

b) l'ever Comune c) qualu Gestore. 5. Non (un impo quinquer su richie esigenze salvaque Articolo indicator 1. L'Auto operative con le re e svilupp interventi servizi, r conformit vigente. 2. I piani qualungu nuove dis miglioran regolate tecnico. 3. Nel Di disposizio conduzior realizzazi d'Ambito. servizi ed 4. Il Gesto tempi e r vigente, ε indicati programm approvata 5. L'Autori raggiungir nonché la 1, applica dall'articol indicazion economica viqilanza Ministero c

1. Fermo comma 3

miali iti al

alla pari

a. al 006.

Inze data

one ed rico

del one e al

eria. nale

da ano dal

Hire 1100 ano ella one

111 SUG

one TIO ico Der

ille nsi alle.

ı di 2

ilg: 19

b) l'eventuale erogazione di contributi a fondo perduto da parte del Comune di Milano

c) qualunque altra forma di finanziamento ottenuta dall'Autorità o dal Gestore.

5. Non costituisce variante di Piano la sostituzione di interventi, per un importo inferiore o pari al 5% degli investimenti previsti nell'arco quinquennale dal Piano d'Ambito, disposta o autorizzata dall'Autorità su richiesta del Gestore che si renda opportuna o necessaria per esigenze di adeguamento a nuove disposizioni normative, ovvero di salvaguardia o miglioramento dei livelli di servizio.

Articolo 16 (Programmazione, obiettivi strutturali, di qualità e relativi

indicatori)

1. L'Autorità approva, anche su proposta del Gestore, un piano operativo annuale ed un piano-programma di attuazione triennale, con le relative previsioni finanziarie, degli interventi di adeguamento e sviluppo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni nonché degli interventi di organizzazione e sviluppo, anche relativi alla qualità dei servizi, ritenuti necessari per conseguire gli obiettivi prefissati, in conformità a quanto stabilito dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente.

2. I piani di cui al comma 1 possono essere oggetto di variazione in qualunque momento da parte dell'Autorità, ai fini dell'adeguamento a nuove disposizioni di legge o di regolamento, ovvero per conseguire miglioramenti significativi nei livelli di servizio; tali variazioni sono regolate con le procedure espressamente previste dal Disciplinare tecnico

3. Nel Disciplinare tecnico sono indicati: le modalità applicative delle disposizioni convenzionali, i livelli e le modalità tecniche di conduzione minimi di servizio, gli obiettivi strutturali connessi alla realizzazione del programma degli interventi contenuto nel Piano d'Ambito, gli obiettivi tecnico-gestionali e gli obiettivi di qualità dei servizi ed i relativi indicatori e standard.

4. Il Gestore è tenuto a raggiungere gli obiettivi di cui al comma 3 nei tempi e nei modi prescritti dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente, anche attraverso la realizzazione dei progetti di intervento indicati nel medesimo Piano, così come articolati programmazione operativa d'attuazione, annuale e triennale, approvata dall'Autorità.

5. L'Autorità controlla sia il rispetto dei livelli di gestione minimi, sia il raggiungimento degli obiettivi programmati di cui al comma 3, nonché la realizzazione di quanto previsto nei piani di cui al comma 1, applicando, in difetto, le penalizzazioni con le modalità previste dall'articolo 37 (Penalizzazioni), anche sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia, ovvero del Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche (CO.VI.RI.) istituito presso il Ministero competente.

Articolo 17 (Aggiornamenti al Piano d'Ambito)

1. Fermo restando l'aggiornamento periodico di cui all'articolo 15, comma 3 (Piano d'Ambito e finanziamento), nonché nel caso di cui

all'articolo 2, comma 3 (Perimetro ed esclusività del servizio), l'Autorità si riserva il diritto di aggiornare in ogni tempo, sulla base di step biennali o triennali, il Piano d'Ambito per adeguarlo a nuovi obblighi previsti da leggi o regolamenti ovvero per consequire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso l'Autorità comunica al Gestore la proposta di aggiornamento, contenente l'indicazione delle modifiche al programma degli interventi, e concorda con il medesimo Gestore le conseguenti correzioni al piano economico finanziario e alle tariffe, nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L'Autorità concorda altresì con il Gestore i tempi entro i quali l'aggiornamento deve essere attuato. L'approvazione di aggiornamenti al Piano d'Ambito è di competenza esclusiva dell'Autorità, con le medesime procedure previste per l'approvazione del primo Piano d'Ambito. 2. Il Gestore può autonomamente presentare all'Autorità proposta di aggiornamento al Piano d'Ambito per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, ovvero per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per modifiche attinenti il programma degli interventi, per la riduzione dei costi complessivi o per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La proposta di aggiornamento deve essere congruamente articolata e motivata, deve indicare espressamente le modifiche, dirette o indirette, al programma degli interventi e le conseguenze sul piano economico finanziario e sulle tariffe, oltreché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi previsti. 3. Nel caso in cui la proposta di aggiornamento corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall'Autorità, la quale può proporre modifiche in merito agli interventi previsti in attuazione dell'aggiornamento e contestare la misura della compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria è rimessa alla valutazione dell'Autorità, nel rispetto delle modalità statutarie previste, previo parere dell' organismo di cui all'articolo 6, comma 3 (Obblighi dell'Autorità). 4. Nel caso in cui l'Autorità accetti la proposta di aggiornamento ma non ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, essa notifica al Gestore la propria accettazione con riserva, presentando una nuova proposta tariffaria. In mancanza di accordo su quest'ultima l'Autorità delibera su parere dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 3 (Obblighi dell'Autorità). 5. Qualora la decisione dell'Autorità, relativa alla commisurazione delle compensazioni economiche di cui ai commi 3 e 4, non venga accettata dal Gestore, si applica la procedura di cui all'articolo 42, comma 1 (Disposizioni transitorie e finali). 6. Le modalità previste ai commi precedenti in caso di aggiornamenti del Piano d'Ambito, si applicano, per analogia, e, per quanto compatibili, anche in relazione a quanto indicato nel Disciplinare tecnico, agli aggiornamenti ai piani attuativi annuali e triennali. Articolo 18 (Autorizzazioni, concessioni e permessi) 1. L'Autorità farà tutto ciò che è in suo potere affinché l'Ente locale ricadente nell'ATO rilasci tempestivamente autorizzazioni,

concessioni, permessi ed ogni altro atto necessario alla esecuzione

ed al patrir così inter 2. Al ottim 1. I'A Geste dell'o nonci utili o 3. In propr l'Autc i ter) nell'a conce Gesta civile l'ader sudde 1. La Idrico Gestc acces posa 2. La dall'A l'Auto 152/2 riquar nonch difesa proge all'acc 3. La (Corri: 4. Le finaliz. cui al specif in qua Gesto su apr 5. 11 (quella

sulla

conter

6. La

ed all'adeguamento e manutenzione di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio Idrico Integrato, così da consentire al Gestore di rispettare i tempi di esecuzione degli interventi previsti dal Piano d'Ambito.

2. Allo scopo di favorire il rispetto delle reciproche funzioni e di ottimizzare i tempi necessari al rilascio di quanto indicato nel comma 1, l'Autorità supporta le attività istruttorie e agevola i rapporti tra il Gestore e lente locale competente, anche mediante l'attivazione dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 3 (Obblighi dell'Autorità), nonché degli strumenti di concertazione che si rendessero a tal fine utili o necessari.

3

0

a

ti

3. In caso di inerzia da parte dell'ente locale in ordine alle attività di propria competenza in relazione alle procedure espropriative, l'Autorità può attivare la procedura di cui all'articolo 48, comma 2, lett. i ter) della I.r. 26/2003; in caso di inerzia da parte del Gestore nell'attivare le richieste volte ad ottenere le autorizzazioni, le concessioni o i permessi necessari, l'Autorità, previa diffida al Gestore ai sensi, per quanto applicabile, dell'articolo 1454 del codice civile contenente la prescrizione di un congruo termine per l'adempimento, si sostituisce al Gestore medesimo ai fini delle suddette richieste all'autorità competente.

Articolo 19 (Tariffa)

- 1. La tariffa costituisce il corrispettivo della gestione del Servizio idrico Integrato. Nessun altro compenso potrà essere richiesto dal Gestore per la fornitura del Servizio Idrico Integrato, salvo gli oneri accessori, quali, ad esempio, quelli relativi agli allacciamenti o alla posa dei contatori.
- 2. La tariffa reale media e le relative articolazioni sono determinate dall'Autorità, in applicazione della normativa vigente; in particolare, l'Autorità si attiene al disposto degli articoli 154 e seguenti del d.lgs 152/2006, nonché dell'articolo 51 della l.r. 26/2003, anche con riguardo all'esigenza di graduare la tariffa per soggetti svantaggiati, nonché, d'intesa con la Regione, al fine di finanziare progetti di difesa idraulica relativi al territorio di pertinenza dell'ATO, ovvero progetti di cooperazione internazionale che garantiscano l'accesso all'acqua nei paesi in via di sviluppo.
- 3. La tariffa comprende anche gli oneri di cui all'articolo 10, comma 3 (Corrispettivi).
- 4. Le quote di maggiorazione tariffaria approvate dall'Autorità e finalizzate al finanziamento delle opere previste nel Piano stralcio, di cui all'articolo 141, comma 4, della I. 388/2000, costituiscono uno specifico fondo a destinazione vincolata, a disposizione dell'Autorità, in qualità di soggetto attuatore, temporaneamente accantonato dal Gestore, che provvederà a riversarlo, con periodicità almeno annuale, su apposito conto intestato all'Autorità.
- 5. Il Gestore dichiara di ben conoscere che la tariffa applicabile è quella vigente allatto della sottoscrizione della presente Convenzione, sulla base della proiezione tariffaria, provvisoria ed indicativa, contenuta all'interno del Piano d'Ambito.
- 6. La tariffa è applicata dal Gestore nel rispetto della presente

- 7. L'Autorità si riserva di applicare meccanismi incentivanti/disincentivanti basati sul confronto tra investimenti realizzati ed investimenti programmati dal Piano d'Ambito e dalla conseguente programmazione attuativa annuale e pluriennale, con la previsione di un recupero del maggior introito tariffario ottenuto dal Gestore nel caso di investimenti realizzati in misura minore rispetto al previsto, o, al contrario il riconoscimento di eventuali maggiori somme, sulla base del conseguimento di progressivi livelli di maggiore efficienza in grado di abbattere i costi rispetto a quanto previsto dal Piano d'Ambito.
- 8. Eventuali servizi o prestazioni svolte dal Gestore del Servizio Idrico Integrato derivanti dalla vendita di servizi non remunerati dalla Tariffa (ad esempio, nuovi allacci, sostituzione contatori), sono espressamente disciplinati nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato e/o nella Carta dei Servizi, prevedendo, al riguardo, un prezziario dettagliato dei costi approvato dall'Autorità e soggetto ad aggiornamento con la medesima periodicità della Tariffa media; ad ulteriori ricavi, ottenuti a seguito di prestazioni non direttamente afferenti al Servizio Idrico Integrato e derivanti da attività svolte dal Gestore d'intesa con l'Autorità, si applicano tariffe concordate con l'Autorità medesima.
- 9. La tariffa reale media, definita per i primi 2 (due) anni di gestione ai sensi del comma 5, fatta salva l'approvazione, nel corso di tale biennio, del Piano Tariffario, è stabilita con riferimento alle seguenti voci: Tariffa acquedotto, Tariffa fognatura, Tariffa depurazione.

 Articolo 20 (Variazioni tariffarie)
- 1. Fatto salvo l'aggiornamento obbligatorio, da svolgersi entro il primo biennio, le tariffe possono subire variazioni, previa deliberazione dell'Autorità, a seguito di:
- a) modifiche alla disciplina che regolamenta la metodologia tariffaria;
- b) disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di servizio;
- c) verifiche disposte dall'Autorità, anche su richiesta del Gestore, che accertino significativi scostamenti tra le previsioni del Piano d'Ambito e l'andamento reale della gestione;
- d) verifiche periodiche disposte dall'Autorità con cadenza almeno trionnalo, al fine di verificare:
- 1. l'andamento reale dei costi operativi totali;
- 2. la corrispondenza della tariffa effettivamente praticata rispetto alla tariffa media prevista;
- 3. il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti
- e) varianti al Piano d'Ambito.
- 2. Le variazioni tariffarie, in aumento o in diminuzione, avranno decorrenza dalla data fissata nella relativa deliberazione di approvazione assunta dall'Autorità.
- 3. Il Gestore deve informare l'utenza delle variazioni tariffarie in modo chiaro e tempestivo.

Articolo 21 (Modalità di riscossione della tariffa)

I. Ai sen:
I.r. 26/20
con le ri
tecnico.
2. Il Ges
cauziona
Regolami

1. L'Auto delle disp dalla pres dei serviz a) verific Convenzi in tempo b) verifica previsti c attuazione c) valuta servizi aff d) assicul Integrato. 2. II Ge sopralluor necessari impianti € attinenti a dell'ottima comma 7 ispettive preavviso organizza 3. Il Gesta di esercizi 4. II Ges

1. Il Ges periodicar livello na: previste particolare 30 giugno in particola a) i dati mettendo mancato r b) i dati di

distintam€

ogni altro

- 1. Al sensi dell'articolo 156 del d. Igs 152/2006 e dell'articolo 51 della I.r. 26/2003, la tariffa è riscossa dal Gestere; la riscossione avviene con le modalità e secondo la periodicità previste nel Disciplinare tecnico.
- 2. Il Gestore può richiedere per ogni utenza il rilascio di depositi cauzionali, la cui entità e normazione deve essere indicata nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato e/o nella Carta dei Servizi.

---- Articolo 22 (Controllo da parte dell'Autorità) -----

- 1. L'Autorità, in virtù delle proprie titolarità e competenze, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, nonché di quanto statuito dalla presente Convenzione, controlla l'attività del Gestore ed i livelli dei servizi erogati al fine di:
- a) verificare la corretta e puntuale attuazione della presente Convenzione, del Disciplinare tecnico e dei Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente:
- b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal Piano d'Ambito e dai Piani annuali e pluriennali in attuazione dello stesso;
- c) valutare l'andamento economico finanziario della gestione dei servizi affidati;
- d) assicurare la corretta applicazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato.
- 2. Il Gestore consente l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi, verifiché ed ispezioni che l'Autorità ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, opere ed impianti e, più in generale, alla conduzione della gestione, purchè attinenti ai servizi oggetto di affidamento. Il Gestore collabora ai fini dell'ottimale svolgimento della suddetta attività, ai sensi dell'articolo 5, comma 7 (Obblighi del Gestore). Gli accertamenti e le verifiche ispettive potranno essere effettuati in ogni momento, fatto salvo un preavviso minimo, laddove sussistessero palesi esigenze organizzative del Gestore.
- 3. Il Gestore si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di primaria società di revisione.
- 4. Il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale distintamente per ciascuna gestione del servizio e separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.
- 1. Il Gestore, oltre alle comunicazioni ed informazioni dovute periodicamente a norma di legge agli organismi tecnici competenti a livello nazionale e regionale, nonché alle informazioni periodiche previste dalla Convenzione e dal Disciplinare, si impegna in particolare a trasmettere annualmente all'Autorità, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulla gestione contenente, in particolare:
- a) i dati relativi al rispetto degli obiettivi e dei livelli di servizio, mettendo in evidenza la durata, l'entità e le cause dell'eventuale mancato rispetto;
- b) i dati dimensionali, tecnici e finanziari tipici della gestione, secondo

le disposizioni del Disciplinare tecnico:

c) i bilanci e i documenti di cui all'articolo 22, comma 4 (Controllo da parte dell'Autorità):

- d) i dati relativi al grado di soddisfacimento dell'utenza, rilevati sulla base di quanto contenuto nella Carta dei servizi di cui all'articolo 27 (Carta dei servizi), nonche gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi in essa previsti:
- e) Il livello di attuazione del piano degli investimenti e relative coperture finanziarie:
- f) i dati sul controllo di gestione, con i relativi reports; ----

g) copia di ogni modifica statutaria: ------

- h) i dati sui principali indicatori di economicità, efficacia ed efficienza applicati/riscontrati;
- i) l'elenco delle infrastrutture realizzate, contenente il valore a nuovo, eventuali contributi a fondo perduto, aliquote di ammortamento e fondo di ammortamento, valore ancora da ammortizzare.
- 2. Le modalità di redazione della relazione annuale di cui al comma 1, così come quelle di altri reports informativi periodici, sono ulteriormente articolate nel Disciplinare tecnico.
- 1. Il Gestore, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della I.r. 26/2003, è tenuto a trasmettere semestralmente all'Osservatorio regionale risorse e servizi i dati e le informazioni relativi all'attività svolta necessari all'Osservatorio medesimo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi resi all'utente finale. In particolare, il Gestore è tenuto a trasmettere all'Osservatorio i dati sulla qualità dei servizi resi e quelli relativi al grado di soddisfazione dell'utenza rilevati dalla Carta dei servizi, di cui all'articolo 27 (Carta dei servizi)


Articolo 25 (Requisiti del Gestore)

- 1. Al fine di garantire il controllo circa il mantenimento, per tutta la durata della presente Convenzione, dei requisiti giuridici, societari, finanziari e tecnici del Gestore, è fatto obbligo al Gestore medesimo di comunicare all'Autorità ogni evento o atto, comprese normative sopravvenute, che possa determinare la diminuzione o la perdita dei predetti requisiti.
- 2. In occasione del verificarsi delle fattispecie di cui al comma 1 le Parti procedono, ove possibile, al ripristino dell'equilibrio economico eventualmente alterato, nonché ad integrare e modificare, secondo le modalità previste da disposizioni normative e regolamentari, le parti della Convenzione divenute incompatibili con gli eventi o atti sopravvenuti, fatto salvo l'obbligo per il Gestore di provvedere in ogni

caso all'e
A

del Serv previsioni descritte economic utenti, r contenzio 2. Il Rego per adeg applicazio sottoscriz

1. La ti metodolo Gestore è (in partico Piano d'A allecato. previo par 2. La Ca richiesto (qualità de obblighi s le modalita dell'utenza normazior 3. II Gest 26/2003, i standard presenza imputabile pagament rimborso pagament 4. Fatto occasione all'articolc sottoposta concordat possono dall'Autori 5. II Ges utenti, and 6. II Ges trasmette generale risorse e predetti o



caso all'erogazione del servizio nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 26 (Regolamento del Servizio Idrico Integrato)

1. il rapporto tra il Gestore e gli utenti è disciplinato dal Regolamento
del Servizio Idrico Integrato, nel quale, coerentemente con le
previsioni del Piano d'Ambito, devono essere dettagliatamente
descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed
economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire i servizi agli
utenti, nonché le modalità di composizione dell'eventuale
contenzioso.

2. Il Regolamento è periodicamente aggiornato in accordo fra le parti, per adeguarlo alle variazioni del Piano d'Ambito. In sede di prima applicazione il Regolamento è aggiornato entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Articolo 27 (Carta dei servizi)

1. La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche contenute all'interno della Carta dei servizi, che il Gestore è tenuto ad adeguare, sulla base delle disposizioni di legge (in particolare d. lgs. 286/1999 e l.r. 26/2003 art. 7) e dei contenuti del Piano d'Ambito, oltre che della presente Convenzione e relativo allegato, entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, previo parere vincolante dell'Autorità.

2. La Carta dei servizi prevede, oltre a quanto normativamente richiesto dalle disposizioni di cui al comma 1, i principali fattori di qualità dei servizi e gli standards minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate, le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza, nonché la tariffazione dei servizi a richiesta e la

normazione dei depositi cauzionali.

3. Il Gestore, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, lettera h) della 1.r. 26/2003, in caso di prestazione qualitativamente inferiore rispetto allo standard minimo garantito nella Carta, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o di un pregiudizio occorso all'utente, imputabile a dolo o colpa del Gestore medesimo, è tenuto al pagamento, nei confronti degli utenti interessati dal disservizio, di un imborso automatico forfettario, il cuì ammontare e le cui modalità di pagamento sono indicate nella Carta.

4. Fatto salvo l'adeguamento obbligatorio di cui al comma 1, in occasione dell'aggiornamento periodico del Piano d'Ambito di cui all'articolo 15, comma 3 (Piano d'Ambito e finanziamento) la Carta è sottoposta a verifiche ed eventuali adeguamenti e miglioramenti concordati tra l'Autorità ed il Gestore. Le modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere approvate dall'Autorità in sede di revisione del Piano d'Ambito.

5. Il Gestore provvede alla distribuzione capillare della Carta agli utenti, anche mediante l'utilizzazione di procedure telematiche.

6. Il Gestore, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della I.r. 26/2003, trasmette la Carta al Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia ed all'Osservatorio regionale risorse e servizi. In caso di osservazioni formulate da parte dei predetti organismi, il Gestore si impegna a recepire le osservazioni

ricevute, modificando la Carta sempre previo parere vincolante dell'Autorità.

Articolo 28 (Piano della sicurezza)

1. Entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Gestore sottopone all'approvazione dell'Autorità, e successivamente adotta, un Piano della sicurezza delle reti e degli impianti (anche con riferimento ad aspetti relativi a tecniche antintrusione ed antiterrorismo), nonché per la protezione antinfortunistica dei lavoratori. Tale Piano andrà ad integrare il Piano di gestione delle emergenze di cui all'articolo 32 (Piano di gestione delle emergenze).

Articolo 29 (Certificazione sistema di gestione ambientale)

1. Entro il termine di 36 (trentasei) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Gestore acquisisce la certificazione di conformità al Sistema di Gestione Ambientale definito dalla UNI EN ISO 14001, ovvero le corrispondenti certificazioni EMAS, secondo le disposizioni del Disciplinare tecnico.

Articolo 30 (Piano di recupero delle perdite)

1. Entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione e quindi con cadenza annuale, il Gestore aggiorna il Piano di recupero delle perdite idriche, secondo le disposizioni del Disciplinare tecnico.

------Articolo 31 (Organizzazione del Servizio) --

1. Le modalità organizzative del servizio, anche con riferimento agli aspetti territoriali, sono poste in essere dal Gestore in coerenza e nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare tecnico.

-----Articolo 32 (Piano di gestione delle emergenze)-----

1. Entro il termine di 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore adotta il Piano di gestione delle emergenze, secondo le disposizioni del Disciplinare tecnico.

------ Articolo 33 (Durata dell'affidamento)

1. La durata dell'affidamento, con le caratteristiche di in house providing di cui al combinato disposto degli articoli 150 del d.lgs. 152/2006 e 113, comma 5, lett. c) del d.lgs. 267/2000, decorre, senza soluzione di continuità con la gestione precedentemente in essere, dalla sottoscrizione della presente Convenzione, ovvero, dalla data di valenza del Plano d'Ambito prefissata all 01/01/2008 e si estende in continuità all'intero periodo di validità ventennale del Piano d'Ambito.

2. Il Gestore uscente, allatto della scadenza della presente Convenzione, resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino all'effettivo subentro del nuovo gestore, in modo da consentire la regolare erogazione del Servizio Idrico Integrato.

Articolo 34 (Risoluzione, recesso e revoca)

1. La presente Convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in caso di:

a) interruzione totale del servizio di acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi, imputabile a dolo o colpa grave del Gestore; b) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 (Divieto di cessione

1.

o sub-oc c) realiz anche p preventi d) mano (Cauzior 2. L'Aut Convenz servizi a medesin maggior 3. Ai fir l'Autorità regolare rimuovei si produ cui al pr delle d dell'Auto 4. Le co l'Autorità cui all'ar ottenere sensi de effettivar dal Ges pari alla stabilito effettiva 5. L'Aut comunic disposiz a) dispo della Co b) sopra revoca c c) even ovvero (diminuzi sulla ge: previam gestore) d) fallir concorsi e) avvio 6. Nei ca il Gesto

servizi 1

consenti

restando

o sub-concessione);

o) realizzazione da parte del Gestore di operazioni di scissione, anche parziale, di fusione o di conferimento di azienda senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità;

d) mancata reintegrazione della cauzione ai sensi dell'articolo 35

(Cauzione).

2. L'Autorità può inoltre decidere la risoluzione della presente Convenzione in caso di reiterate gravi deficienze nella gestione dei servizi affidati e di inadempienze di particolare gravità ai disposti della medesima Convenzione, salvo le fattispecie di caso fortuito e forza

maggiore.

3. Ai fini dell'attivazione della risoluzione di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, a mezzo di regolare diffida scritta, concede al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità segnalate, decorso infruttuosamente il quale, si produce la risoluzione di diritto della Convenzione. Le procedure di cui al presente comma sono poste in essere dall'Autorità nel rispetto delle disposizioni statutarie che regolano il funzionamento dell'Autorità medesima.

4. Le conseguenze della risoluzione sono addebitate al Gestore e l'Autorità ha la facoltà di incamerare, a titolo di penale, la cauzione di cui all'articolo 35 (Cauzione), fatto salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il risarcimento degli ulteriori danni. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lett. d), l'Autorità può incamerare le somme effettivamente disponibili a titolo di cauzione oltre al diritto di ottenere dal Gestore, sempre a titolo di penale, il pagamento di una somma pari alla differenza fra l'ammontare complessivo della cauzione stabilito ai sensi del comma 1 dell'articolo 35 (Cauzione) e le somme effettivamente a disposizione dell'Autorità a titolo di cauzione.

5. L'Autorità può recedere dalla presente Convenzione, previa comunicazione scritta, debitamente motivata, e nel rispetto delle disposizioni statutarie che ne regolano il funzionamento in caso di:

- a) disposizioni normative sopravvenute incompatibili con i contenuti della Convenzione, nonché con eventuali modifiche della stessa;
- b) sopravvenuti motivi di pubblico interesse idonei a determinare la revoca della Convenzione;
- c) eventi o atti che determinino la perdita dei requisiti soggettivi, ovvero di quelli finanziari e/o tecnici del Gestore, ovvero una loro diminuzione tale da incidere in senso sostanzialmente pregiudizievole sulla gestione dei servizi affidati, ancorché tali eventi o fatti siano stati previamente comunicati ai sensi dell'articolo 25 (Requisiti del gestore):
- d) fallimento del Gestore o ammissione ad altre procedure concorsuali;
- e) avvio della procedura di liquidazione o scioglimento del Gestore.
- 6. Nei casi di risoluzione, recesso o revoca di cui al presente articolo, il Gestore resta comunque obbligato a proseguire la gestione dei servizi fino all'effettivo subentro del nuovo gestore, in modo da consentire la regolare erogazione del Servizio Idrico Integrato, fermo restando che l'Autorità deve rimborsare al Gestore uscente i costi

sostenuti durante il periodo di prosecuzione della gestione che eventualmente non risultassero coperti dalla tariffa vigente; analogamente, nei soli casi di cui al comma 5, lettere a) e b), il Gestore ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate, oltre gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui tali opere non abbiano ancora superato la fase del collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal Gestore per realizzarli, ove non già ristorati dagli introiti tariffari, nonché delle penali e/o degli eventuali ulteriori costi che il Gestore debba sostenere in conseguenza del recesso o della revoca.

7. Qualora il Gestore risultasse in parte finanziato con operazioni di finanza di progetto, l'Autorità, nei casi di cui al presente articolo, provvede alla individuazione del nuovo gestore del Servizio Idrico Integrato verificando, con l'ausilio delle banche finanziatrici, che tale soggetto abbia i necessari requisiti finanziari e tecnici per eseguire le attività richieste e per far fronte al debito del progetto in essere. 8. Le Parti rinunciano preventivamente, ai sensi dell'articolo 1246, comma 1, numero 4 del codice civile, alla compensazione fra gli

eventuali debiti reciproci aventi ad oggetto somme a qualsiasi titolo dovute da una Parte all'altra.

Capo VI Garanzie, sanzioni e contenzioso

Articolo 35 (Cauzione) 1. Il Gestore, anche ai sensi dell'articolo 151, comma 2, lettera n) del d.lgs 152/2006, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, costituisce una cauzione, anche fideiussoria o assicurativa, a favore dell'Autorità, di importo pari al 2% circa del fatturato annuo relativo all'ultimo esercizio con riguardo al Servizio Idrico Integrato, secondo le modalità e le condizioni previste dalla vigente legislazione in materia di opere pubbliche. L'importo della cauzione viene quindi aggiornato, nel corso della vigenza della presente Convenzione, secondo le disposizioni del Disciplinare

2. L'Autorità, in caso di persistente inadempimento, e scaduto il termine intimato con apposita diffida, fatte salve le fattispecie di caso fortuito e forza maggiore, può prelevare dalla cauzione di cui al comma 1 l'ammontare delle penalizzazioni dovute dal Gestore ai sensi dell'articolo 37 (Penalizzazioni).

3. Il Gestore deve reintegrare la cauzione con riguardo alle somme prelevate entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di apposita comunicazione scritta da parte dell'Autorità.

Articolo 36 (Assicurazioni)

1. Il Gestore, anche ai sensi dell'articolo 151, comma 2, lettera n) del d.lgs 152/2006, ha l'obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile verso i terzi, nonché di assicurare con compagnia di primaria importanza i beni strumentali all'erogazione del servizio, anche contro i rischi di calamità naturali. Per i danni non assicurabili da parte della compagnia, il Gestore non può essere ritenuto responsabile.

Articolo 37 (Penalizzazioni)

1. Ferrne restando le disposizioni in materia di sanzioni previste da leggi statali e regionali, al Gestore saranno applicate dall'Autorità .

servizi Lomba riferite modal tecnica a) in aestion d'Amb compri base a ed all'€ caso fo b) in c servizi d'Ambi compre centor imputal forza m c) in ca tempi p annuali % del f in bas medesi salve le 2. L'AL 26/2000 particol: rispetto l'Ossen intercor 3. In tu presenti applica diecimil: l'organis 4. Nei c impregit Gestore a segu Conven. Α 1. In ca dalla lec

risorsa i

dei livell

garantire

l'inadem

anche



anche sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia, le penalizzazioni di seguito indicate, le cui tipologie, riferite agli obiettivi presi a riferimento, i cui criteri di applicazione e modalità di pagamento sono articolati all'interno del Disciplinare tecnico:

he

te:

il

:re

in lei

ιià

ali

el

di

٥,

0

le

le

ŝ.

Нi

0

 \mathbf{H}

4

- a) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi tecnici e gestionali entro i tempi previsti dal Disciplinare tecnico, dal Piano d'Ambito e dai piani annuali e pluriennali attuativi, una sanzione compresa tra lo 0,5 % ed il 2 % del fatturato annuo determinata in base alla gravità dell'inadempimento imputabile al Gestore medesimo ed all'entità temporale del disservizio causato, salve le fattispecie di caso fortuito e forza maggiore;
- b) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità dei servizi entro i tempi previsti dal Disciplinare tecnico, dal Piano d'Ambito e dai piani annuali e pluriennali attuativi, una sanzione compresa tra E. 10.000,00 (Euro diecimila) ed E. 100.000,00 (Euro centomila), determinata in base alla gravità dell'inadempimento imputabile al Gestore medesimo, salve le fattispecie di caso fortuito e forza maggiore;
- c) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi previsti dal Disciplinare tecnico, dal Piano d'Ambito e dai Piani annuali e pluriennali attuativi, una sanzione compresa tra lo 0,1% e I1 % del fatturato annuo relativo al Servizio Idrico Integrato determinata in base alla gravità dell'inadempimento imputabile al Gestore medesimo ed in forma progressiva, con riguardo all'entità del ritardo, salve le fattispecie di caso fortuito e forza maggiore;
- 2. L'Autorità applica le sanzioni previste all'articolo 54 della I.r. 26/2003, anche con riguardo alle modalità ivi previste, con particolare riferimento al rispetto degli impegni assunti dal Gestore rispetto alla Carta dei servizi, agli obblighi informativi verso l'Osservatorio regionale Risorse e Servizi ed al diritto di accesso e di interconnessione delle reti.
- 3. In tutti gli altri casi di inottemperanza agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, ovvero dal Disciplinare Tecnico, l'Autorità applica al Gestore una sanzione compresa tra E. 10.000,00 (Euro diecimila) ed E. 100.000,00 (Euro centomila), sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3 (Obblighi dell'Autorità).
- 4. Nei casi di cui all'articolo 34 (Risoluzione, recesso e revoca) resta impregiudicato il diritto dell'Autorità di rivalersi nei confronti del Gestore per gli eventuali danni subiti, o i maggiori oneri sopravvenuti a seguito della risoluzione, recesso o revoca della presente Convenzione.

Articolo 38 (Sanzione coercitiva:sostituzione provvisoria)

1. In caso di inadempienza del Gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla presente Convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente, ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l'Autorità interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del Gestore. Perdurando l'inadempienza, e ferme restando le conseguenti penalità a suo

carico, compreso il potere di risoluzione, recesso o revoca, l'Autorità può sostituirsi ad esso, anche provvedendo a far eseguire a terzi le opere necessarie.

2. L'adozione delle misure di cui al comma 1 deve essere preceduta da una formale diffida ad adempiere, con la quale l'Autorità contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di porvi rimedio entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza medesima.

3. Tutti gli oneri conseguenti all'adozione delle misure di cui al presente articolo, oltre alle penalizzazioni previste ed il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, saranno posti a carico del Gestore. ---Capo VII Disposizioni finali

1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere attinente alla gestione del Servizio Idrico Integrato, stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune di Milano, ivi comprese le imposte relative agli immobili.

------ Articolo 40 (Spese contrattuali) ------

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla presente Convenzione sono a totale carico del Gestore,

Articolo 41 (Foro competente)

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione ed interpretazione della presente Convezione, le Parti danno atto che il Foro

Articolo 42 (Disposizioni transitorie e finali)

1.In relazione alle caratteristiche dell'affidamento, in house providing, operato con la presente Convenzione, ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione della Convenzione medesima e relativo viene in prima istanza sottoposta all'esame rappresentanti legali dell'Autorità, del Comune di Milano e dei Gestore, che, ai fini di comporre la controversia, si avvalgono, in sede istruttoria , del ricorso all'organismo di cui all'articolo 6, comma 3 (Obblighi dell'Autorità).

2. Il Gestore dichiara di accettare espressamente le pattuizioni di cui agli articoli 8, 12, 15, 17, 33, 34, 35, 37 e 38 della presente Convenzione, nonché le conseguenti e correlate disposizioni attuative previste nel Disciplinare tecnico allegato.

3. I rapporti tra le Parti attinenti all'esecuzione della presente Convenzione sono regolati dalle norme vigenti al momento della sua sottoscrizione.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti rinviano a quanto contenuto nel Disciplinare tecnico, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia. Articolo 43 (Allegato)

1. E' allegato alla presente Convenzione, sotto la lettera "C", il disciplinare tecnico.

Dichiarazione fiscale

Ai fini fiscali, in relazione al presente atto, le Parti chiedono l'esenzione dall'imposta di registro, di bollo e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto, di qualsiasi specie o natura, trattandosi di

conven sensi d 267/200 in conce F to ST F to LAi Reperto

Lanno diciotto i In Milan Certifico Collegio - MAUL domicilia il quale Consigli AUTOR Mano. Decreto Mlano a - SENN per la ca il quale Consigli **METRO** Via del ' Milano a della cui hanno a intermec autograf La parti deposita rilasciarn chiedern-F. to FER



orità convenzione avente ad oggetto la gestione di un servizio pubblico ai zi le sensi dell'art. 113, comma quinto, lettera c, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni, e l'affidamento luta in concessione d'uso gratuita delle relative infrastrutture. esta F.to STEFANO GIOVĀNNI MAULLU dio F.to LANFRANCO SENN nza Repertorio N.18338 Raccolta N.7591 AUTENTICA DI FIRME al nto L' anno duemilasette, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore diciotto e quindici in Milano, nel mio studio, Via F. Baracchini, n.1 -----Certifico io sottoscritto Anna Ferrelli, Notaio in Milano, iscritto presso il ed Collegio Notarile di Milano, che i signori: to, - MAULLU Stefano Giovanni nato a Milano il 15 marzo 1962, ivi domiciliato per carica in Milano, Via Larga 12,--------- il quale inteviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AZIENDA SPECIALE QUALE te AUTORITA' D'AMBITO DELLA CITTA' DI MILANO, con sede in Milano, Via Larga n.12, iscritta, come azienda speciale ai sensi del Decreto legislativo 267/2000, presso il Registro delle Imprese di 1e Milano al numero di iscrizione e di codice fiscale: 97436890152; - SENN Lanfranco, nato ad Arona il 21 dicembre 1943 e domiciliato O per la carica in Milano, Via Del Vecchio Politecnico n. 8, ----il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del J, Consiglio di Amministrazione della societa' con unico socio, а METROPOLITANA MILANESE S.p.A., con sede legale in Milano, 0 Via del Vecchio Politecnico n.8, iscritta presso il Registro Imprese di ì Milano al numero di iscrizione e di codice fiscale: 01742310152, 1 della cui identita' personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza, in calce ed a margine dei fogli 3 intermedi e dell'allegato, le antescritte firme che dichiaro vere ed autografe. La parti chiedono a me notaio che la presente scrittura privata venga depositata e conservata nella raccolta dei miei atti con facolta di rilasciarne copia a chiunque ne dovesse fare richiesta e con rinuncia a chiederne la restituzione. F.to FERRELLI ANNA - notaio

Citt

EST

AU

PROI INTE

La sed





ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE SEDUTA DEL 28/11/2007

DELIBERAZIONE N. 12/07


AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA CITTA' DI MILANO AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI MILANO

OGGETTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA CITTA' DI MILANO

- Presiede la seduta il Presidente dell'AATO Stefano Maullu
- Assistono alla seduta i Consiglieri Laura Girad e Alessandro Berdini
- il Direttore Generale Paolo Andrea Capogrosso
- Assiste alla seduta, in qualità di Segretario, il Sig. Tommaso Mazzei

La seduta, convocata in data odierna, ha inizio alle ore 15.00



Prer Dato Comi quale 20/20 Preso



ISCRIZIONE ORDINE DEL GIORNO N. 4

0111/55/5

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Premesso che

- l'ATO della Citta di Milano è stato istituito, in prima attuazione della L. 36/94 ed in forza della Lr. 21/98, sul solo territorio del Comune di Milano, costituendosi, nel 2001, in forma di Conferenza d'Ambito, ex art. 30 Tuel 267/2000, composta da Comune e Provincia di Milano.
- el di cui al Regolamento Regionale nº5/2001, ha affidato nel 2003 (a seguito di stipula della relativa Convenzione di Gestione in atti del Notaio Morsello del 18 giugno 2003), la gestione del servizio idrico integrato della Città di Milano a Metropolitana Milanese Sp.A. con decorrenza 01/07/2003, ex comma V dell'art 35 della L. 448/2001.

Preso atto che:

- la normativa di settore è stata oggetto di sostanziale novazione successiva, sia con riguardo alle modalità di affidamento della gestione dei servizi idrici, sia espressamente con riguardo alla forma istitutiva dell'ATO della Citta di Milano;
- confermata l'istituzione dell'Ambito Territoriale della Citta di Milano sul solo territorio del Comune di Milano, la Lr 26/2003 ne ha disposto la costituzione da parte del solo Comune avvalendosi delle forme organizzative di cui all'art 114 del Tuel 267/2000.
- i) d.lgs 152/2006 ha per altro disposto che gli Enti d'Ambito siano dotati di autonoma personalità giuridica;

Date conseguentemente atto che, a seguito di deliberazione n. 54/06 del 3 aprile 2006 il Consiglio Comunale della Città di Milano, ha costituito, ex art. 114 del Tuel 267/2000, l'"Azienda Speciale quale Autorità d'Ambito della Città di Milano", in attuazione ed agli effetti dell'art 48 della 1.r. 26/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso altresi atto che:

l'art.113 del Tuel 267/2000, così come modificato ed integrato dalla L. 326/2003, prevede espressamente le forme e modalita di affidamento delle gestioni di servizi locali a rilevanza economica, contemplando esplicitamente fra queste, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale via via consolidatosi in sede comunitaria l'affidamento "in house providing", a favore di societa interamente partecipate dagli Enti I ocali, il cui fatturato sia

AAT Sitte die Ricordat

aattile sellä

p c

d

d

lé p 6 а iı

g

Ritenuto determin servizio. di adegu porme. ; Prescrizio

Visti gli le luttere sellore, n

Visti Lar e modific Visto La Visti gli

prodotto prevalentemente a favore degli Enti proprietari e sulle quali, gli Enti stessi, esercitino forme di controllo analogo a quelle svolte in relazione all'attività dei propri uffici:

• detto articolato dispone altresi espressamente, per tali affidamenti "in house". la deroga rispetto alla scadenza temporale ivi prevista per le altre forme e modalità di affidamento diretto disposte in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica;

la normativa di settore, così come disposta dal d.lgs 152/2006 e dalla citata 1.r.26/2003, prevede che l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato sia disposta a fronte ed in attuazione di pianificazione pluriennale ultradecennale (Piano d'Ambito), con riguardo agli interventi infrastrutturali di adeguamento, potenziamento e rinnovo delle reti e degli impianti demaniali funzionali all'esercizio del servizio idrico, concessi in uso gratuito al gestore affidatario, nonche alla correlata pianificazione economico-finanziaria ed alla scelta del modello organizzativo e gestionale;

Ricordato che:

- l'AATO della Città di Milano, in data 3 agosto 2007 con deliberazione n. 10/07, ha approvato, previo assenso del Comune di Milano ex deliberazione del Consiglio Comunale n. 47/07 del 26 luglio 2007, il Piano d'Ambito della Città di Milano, per il periodo 01/01/2008-31/12/2027;
- detto Piano d'Ambito, che a seguito dell'intervenuta approvazione integra e supera il preesistente Piano Stralcio (che, ex art. 141 L. 388/2000, ne faceva luogo ad ogni conseguente effetto), prevede la conferma della scelta dell'attuale modello gestionale ed organizzativo e, conseguentemente, dell'affidamento, senza soluzione di continuità. nella forma dell'"in house providing",
- il Comune di Milano, con la medesima deliberazione del 26 luglio 2007 più sopra citata, ha espresso, per quanto di competenza, l'indirizzo favorevole alla conferma dell'affidamento già in essere a favore di M.M. SpA, società interamente partecipata e controllata dal comune di Milano, per l'intera durata del Piano;

Ritenuto che, al fine di perfezionare il formale iter procedimentale conseguente a quanto già determinato con l'approvazione del Piano, occorra provvedere alla regolazione del rapporto di servizio, mediante approvazione di nuova convenzione e disciplinare di servizio, attesa la necessita di adeguamento degli atti convenzionali di regolazione del servizio, stipulati nel 2003, alle nuove norme, agli schemi convenzionali regionali, nonché, più dettagliatamente, alle previsioni e prescrizioni tecniche del più volte citato Piano d'Ambito;

Visti gli schemi di Convenzione e del Disciplinare Tecnico predisposti d'ufficio (e qui allegati sotto le lettere a) e b), in conformita agli schemi Regionali, ed adeguati alla sopravvenuta normativa di sentore, nonche coerenti con le prescrizioni e previsioni di Piano.

Visti l'art. 150 del d les. 152 / 2006, nonche gli arti. 48 e 49 della lir. 26 / 2003, così come integrata e modificata dalla lir. 18 / 2006.

Visto l'art. 113 del Tuel 267-2000 e successive modificazioni ed integrazioni Visti gli artt. 4 e 8 del vigente Statuto aziondale

JAN WASH



Con voti unan

Di affi n. 47/0 approv provid art. 11 Integra favore in Mil Milano


2. di app qui all provve

3. di dar sottosc

4. di disp presen











Con voti unanimi resi ed espressi nelle forme di legge


DELIBERA

1. Di affidare, in conformita all'indirizzo deliberato in materia dal Comune di Milano con atto n. 47/07 del 26 luglio 2007, nonché in attuazione di quanto definito dal Piano d'Ambito, approvato con propria deliberazione n. 10/07 del 3 agosto 2007, in forma di "in house providing" e senza soluzione di continuità con l'affidamento di gestione già in essere, ex art. 113 d. lgs. 267 / 2000 e s.m.i. e art. 150 d.lgs. 152/ 2006, la gestione del Servizio Idrico Integrato della Città di Milano, per il periodo di durata ventennale del Piano d'Ambito, a favore di Metropolitana Milanese S.p.A., con sede legale in via Del Vecchio Politecnico, 8 in Milano, società interamente ed esclusivamente partecipata e controllata dal Comune di Milano:


2. di approvare gli schemi di "Convenzione di gestione" e "disciplinare tecnico" di servizio, qui allegati sotto le lettere a) e b), costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare mandato al Presidente, legale rappresentante dell'AATO, per la conseguente sottoscrizione della Convenzione, in attuazione della presente decisione;

4. di disporre la pubblicizzazione, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme statutarie, del presente provvedimento.



O M I S S I S



OMISSIS

A A T O
Citta di Milano
America d'Ambina Territoriale Utilinale
della Cine di Milano

Copia conforme

La presente deliberazione, composta da n. pagine 5 è stata redatta per estratto dal processo verbale di seduta in data 28/14/207
ILSEGNETAMO MAZIEI
Milano, 23/11/207
Il presente atto, composto da n 5 pagine, è copia conforme all'originale.
IL SEGRETARIO - addi 28/11/207

Certi

Colle

copiá

sedu

TER

SPE

Larg

legis

num

182!

il co

Mila

ven





conforme

tratto dal

Certifice io sottoscritto Anna Ferrelli, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente copia e' conforme alla copia già dichiarata conforme dell'estratto dal processo verbale di seduta in data 28 novembre 2007 dall'AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA CITTA' DI MILANO AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI MILANO, con sede in Milano, Via Larga n.12, iscritta, come azienda speciale ai sensi del Decreto legislativo 267/2000, presso il Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e di codice fiscale: 97436890152, R.E.A. n. 1829066, omessane gli allegati in quanto non alterano nè contraddico il contenuto della delibera.

Milano, Via Baracchini n. 1. ventotto novembre duemilasette (28/11/2007)



METROPOLIT Libro Vemali C

Wilegate

VERBALE

AMMINIST

Il giorno 2

effettuata c

è riunito i

Politecnico

Milanese S

giorno:

1) Conferir

2) Varie ec

Sono prese

il President

dott. Grazi

Tusa.

E' assente

Sono prese

il Presiden

Pilello.

E' assente

Sono pres

Martino e i

Enrico Pec

Assume la

ore 9.00, c



Allegato "B" al Rep.N. 18338/7591

DEL CONSIGLIO DELLA SEDUTA VERBALE AMMINISTRAZIONE DEL 23 NOVEMBRE 2007 morno 23 novembre 2007, a seguito di regolare convocazione erfettuata con urgenza a mezzo telegramma il 21 novembre 2007, si è riunito in Milano, presso la sede sociale di Via del Vecchio Politecnico 8, il Consiglio di Amministrazione di Metropolitana Milanese S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Conferimento deleghe e poteri; 2) Varie ed eventuali. Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione. il Presidente prof. Lanfranco Senn e i Consiglieri di Amministrazione, dott. Graziano Musella, dott. Michele Presbitero e avv. Benedetto Tusa. E' assente giustificato il dott. Andrea Orsini. Sono presenti per il Collegio Sindacale: Il Presidente dott.ssa Maria Luisa Mosconi e il Sindaco dott. Pietro Pilello. El assente giustificato il Sindaco dott. Marco Luca Rovello. Sono presenti inoltre il Direttore Affari Legali e Societari avv. Mario Martino e il Direttore Amministrativo, Finanziario e del Personale dotti Enrico Pedraglio. Assume la presidenza il Presidente prof. Lanfranco Senn il quale, alle ore 9.00, constatata la presenza di quattro componenti del Consiglio

as-

i divieto di cumulo degli emolumenti e che per i Consigli di	
Amministrazione o di Gestione costituiti da tre componenti, al	
Presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche	
le funzioni di Amministratore Delegato.	
Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente,	
delibera	
di conferire al Direttore Generale dott. Giuseppe Cozza il potere di	
approvare atti e transazioni inerenti alla gestione della Società che	723333
comportino spese e/o obbligazioni di valore fino a € 1.000.000,00	
per singolo atto.	
Il Direttore Generale dott. Giuseppe Cozza potrà inoltre:	
> effettuare operazioni a debito e a credito su conti correnti della	
Società anche presso Istituti di Credito e Uffici Postali,	
emettere e/o richiedere l'emissione di assegni bancari e	
circolari, girare e incassare assegni bancari e circolari;	
➢ esigere crediti, riscuotere somme, mandati, buoni del Tesoro,	
vaglia, assegni e titoli di credito di qualsiasi specie, depositi	
cauzionali, dall'Istituto di emissione, dalla Cassa Depositi e	
Prestiti, dalla Tesoreria della Repubblica Italiana, dalle	
Regioni, dalle Province e dai Comuni, dagli Uffici Postali e da	111111111111111111111111111111111111111
qualsiasi Ufficio Pubblico o da privati in genere ed esonerare le	
parti paganti da responsabilità, rilasciando ricevute e	
quietanze.	
• di conferire al Presidente prof. Lanfranco Senn il potere d	
assumere decisioni e compiere tutti i negozi giuridici inerenti alle	

METRO

attività di competenza delle Direzioni e delle funzioni dallo stesso dipendenti, fra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano quelli inerenti all'acquisizione di beni mobili, anche registrati, e immobili, finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche e alla gestione di servizi pubblici.

Il Presidente prof. Lanfranco Senn potrà inoltre:

- seffettuare operazioni a debito e a credito su conti correnti della Società anche presso Istituti di Credito e Uffici Postali, emettere e/o richiedere l'emissione di assegni bancari e circolari, girare e incassare assegni bancari e circolari.
- esigere crediti, riscuotere somme, mandati, buoni del Tesoro, vaglia, assegni e titoli di credito di qualsiasi specie, depositi cauzionali, dall'Istitulo di emissione, dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalla Tesoreria della Repubblica Italiana, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, dagli Uffici Postali e da qualsiasi Ufficio Pubblico o da privati in genere ed esonerare le parti paganti da responsabilità, rilasciando ricevute e quietanze.
- di confermare le deleghe di firma presso gli istituti di credito attribuite al Direttore Affari Legali e Societari avv. Mario Martino, al Direttore Amministrativo e Finanziario dott. Enrico Pedraglio i quali con firma abbinata fra loro o con quella del Responsabile Amministrazione e Bilancio rag. Iginio Monti, potranno effettuare operazioni a debito e a credito su conti correnti della Società anche presso Istituti di Credito e Uffici Postali, emettere e/o richiedere

rem essi crec

dall

Tes

dai

rila

2) Va Ness

II Co

alle

medi

statu

Alle

la p

ettu

II S∈

avv.





de la constant de la constant directe de la cassare	
l'emissione di assegni bancari e circolari, girare e incassare	
assegni bancari e circolari, nonché, con firma libera, esigere	
crediti, riscuotere somme, mandati, buoni del Tesoro, vaglia,	
assegni e titoli di credito di qualsiasi specie, depositi cauzionali,	
dall'Istituto di emissione, dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalla	
Tesoreria della Repubblica Italiana, dalle Regioni, dalle Province e	
dai Comuni, dagli Uffici Postali e da qualsiasi Ufficio Pubblico o da	
privati in genere ed esonerare le parti paganti da responsabilità,	
rilasciando ricevute e quietanze.	
2) Varie ed eventuali	
Nessun argomento.	
Il Consiglio di Amministrazione fissa per il giorno 10 dicembre 2007	
alle ore 16.30 la prossima riunione, ferma restando conferma	
mediante convocazione corredata di ordine del giorno a termini d	
statuto.	
Alle ore 9.30 null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedend	
la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa stesura	
lettura e unanime approvazione del presente verbale.	
Il Segretario Il Presidente	
avv. Mario Martino prof. Lanfranco Senn	

3 4170

Repertorio n. 18337

Certifico io sottoscritto Anna Ferrelli, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il presente estratto e' conforme alle risultanze del Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 23 novembre 2007 della societa METROPOLITANA MILANESE S.p.A., con sede legale in Milano, Via del Vecchio Politecnico n.8, iscritta presso il Registro Imprese di Milano al numero di iscrizione e di codice fiscale: 01742310152, R.E.A. n. 477753, libro debitamente numerato, bollato tenuto ai sensi di legge e vidimato inizialmente dalla Camera di Commercio Industri Artigiariato e agricoltura di Milano - Registro delle Imprese - Ufficio Vidimazioni in data 21 giugno 2007 n. 7023 di prot.

Milano, Via Baracchini n. 1. ventotto novembre duemilasette (28/11/2007)





l'en

ass

dal Tes

dai

pri rila

2) Va

Ness

II Cc alle

med

Alle

la r letti

II S

l'emissione di assegni bancari e circolari, girare e incassare	70
assegni bancari e circolari, nonché, con firma libera, esigere	
crediti, riscuotere somme, mandati, buoni del Tesoro, vaglia,	
assegni e titoli di credito di qualsiasi specie, depositi cauzionali,	
dall'Istituto di emissione, dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalla	
Tesoreria della Repubblica Italiana, dalle Regioni, dalle Province e	
dai Comuni, dagli Uffici Postali e da qualsiasi Ufficio Pubblico o da	
privati in genere ed esonerare le parti paganti da responsabilità,	1.00
rilasciando ricevute e quietanze.	1
*	1

2) Varie ed eventuali

Nessun argomento.

Il Consiglio di Amministrazione fissa per il giorno 10 dicembre 2007 alle ore 16.30 la prossima riunione, ferma restando conferma mediante convocazione corredata di ordine del giorno a termini di statuto.

Alle ore 9.30 null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente


avv. Mario, Martino

n prof. Lanfranco Senn

Repertorio n. 18337

Certifico io sottoscritto Anna Ferrelli, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il presente estratto e' conforme alle risultanze del Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 23 novembre 2007 della societa METROPOLITANA MILANESE S.p.A., con sede legale in Milano, Via del Vecchio Politecnico n.8, iscritta presso il Registro Imprese di Milano al numero di iscrizione e di codice fiscale: 01742310152, R.E.A. n. 477753, libro debitamente numerato, bollato tenuto ai sensi di legge e vidimato inizialmente dalla Camera di Commercio Industri Artigianato e agricoltura di Milano - Registro delle Imprese - Ufficio Vidimazioni in data 21 giugno 2007 n. 7023 di prot.

Milano, Via Baracchini n. 1. ventotto novembre duemilasette (28/11/2007)



Capitole acqu

1.1 Descr

Il prese house pre Ottimale programte 26/2003 e conseguer "AATO") a far data Il disci specifica e

Il Gest dal prese: Servizio I Il Gest disciplina integrazio regolamer Gli on Integrato In par seguenti;

> a) la cz civile b) Pade c) la di d) la ra e) la d tram Borr f) le pr g la pi h; Pine

